



COMUNE DI BANARI

CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 95 del 15-12-2025

Oggetto: Conferma della composizione della delegazione trattante di parte datoriale e indirizzi per l'integrazione della parte normativa del C.C.I. 2023-2025, nonché per la costituzione e la ripartizione del Fondo risorse decentrate anno 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 12:05, in Modalità telematica ai sensi dell'art.5 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale in videoconferenza, nelle persone dei Signori:

Basciu Francesco	Sindaco	Presente in videoconferenza
Piu Antonio	Assess. - Vice Sind	Presente in videoconferenza
Manca Donatella	Assessore	Assente
Di Stefano Francesco	Assessore	Presente in videoconferenza

Totale presenti n. 3 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta, nella sua qualità di Segretario Comunale, il Dott. Giuseppe Manca, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco Francesco Basciu, risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta comunale a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio Comunale n.32 del 18.12.2024 di approvazione del DUP 2025/2027;
- la Delibera del Consiglio Comunale n.33 del 18.12.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e successive variazioni;
- la Delibera della Giunta Comunale n.6 del 22.01.2025 di approvazione del Piano esecutivo di

gestione 2025/2027 e successive variazioni;

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 20.01.2014 e successive modifiche;
- il Sistema di valutazione della performance adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 09.01.2017;

Visto il Decreto legislativo n.165 del 2001 e, in particolare, l'articolo 40, comma 3-bis, che prevede l'attuazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di autonomi livelli di contrattazione integrativa;

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021;

Richiamato altresì il CCI parte normativa 2023-2025, stipulato dalle parti in data 28.12.2023;

Visto l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

Visto altresì l'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 30.11.2022 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 16/11/2022 e ritenuto di confermarne la costituzione;

Richiamati il CCNL Funzioni locali 2016-2018, stipulato in data 21 maggio 2018 e, da ultimo, il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 stipulato in data 16.11.2022, le cui disposizioni inerenti la costituzione del Fondo risorse decentrate (art. 79) e la sua destinazione (art. 80), si applicano a decorrere dall'annualità 2023;

Valutata la necessità di emanare appositi indirizzi alla Responsabile del Settore Finanziario – Amministrativo, in merito alla costituzione del Fondo per il salario accessorio 2025 ed alla delegazione trattante per l'elaborazione di una piattaforma e per la sua presentazione alla RSU ed alle parti sindacali, per quanto concerne un Addendum alla parte normativa 2023-2025 e la parte economica 2025;

Dato atto che:

- con legge regionale n. 9/2006, art. 12 ("Contrattazione collettiva Regione-Enti Locali), è stato previsto quanto segue:

1. In attuazione dell'articolo 4 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali", di cui fa parte il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.

2. Dal Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali è escluso il personale degli enti regionali e locali non compreso nei comparti di contrattazione collettiva, rispettivamente, della Regione ed enti regionali e delle regioni ed autonomie locali.

- con legge regionale n. 18/2023, art. 2 ("Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali), è stato disposto quanto segue:

2. Al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione, la Regione avvia il percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2 ter, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2024, euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2026, per la contrattazione decentrata integrativa dei comuni, delle unioni dei comuni, delle città metropolitane e delle province della Sardegna (missione 18 - programma 01 - titolo 1). A decorrere dall'anno 2027 per la copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse annualmente stanziare con le singole leggi di bilancio regionale in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1.

- con delibera n. 46/29 del 29.11.2024, la Giunta Regionale stabiliva che:

Le risorse da assegnare agli enti locali della Sardegna (comuni, province, città metropolitane, unioni dei comuni, comunità montane), stanziare dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024), consistenti in 10 milioni di euro per l'anno 2024 vengano ripartite in proporzione alla consistenza numerica del personale dipendente di ciascun ente, come risultante dall'ultimo aggiornamento dei dati raccolti con il conto annuale dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e pubblicati nella sezione dedicata del Sito Internet istituzionale del Ministero dell'Economia e Finanze. Qualora il dato non sia rinvenibile sul sito, gli enti dovranno comunicarlo alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze secondo il termine dalla stessa assegnato; tali somme, come stabilito dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 18/2023 ed in conformità con le previsioni della legge regionale n. 9/2006 e del connesso trasferimento di competenze quale risulta all'attualità e con riferimento all'intera organizzazione degli enti, debbono essere considerate quali risorse aggiuntive e con vincolo di destinazione, per la contrattazione decentrata integrativa al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del Sistema Regione, il cui percorso è stato avviato nel 2024;

Accertato che questo Ente, in relazione all'annualità 2024, ha ricevuto il trasferimento regionale di Euro 6.610,63 da destinare a favore dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa degli enti locali ai sensi dell'art. 2 comma 2 L.R. Sardegna 29 dicembre 2023, n. 18 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/29 del 29.11.2024 "legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (legge di stabilità 2024), articolo 2, comma 2, disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali;

Considerato inoltre che la con Delibera della Giunta Regionale n.65/32 del 12 dicembre 2025, sono state ripartite le risorse 2025, pari complessivamente a 12 milioni di euro, con gli stessi criteri di suddivisione adottati per il 2024;

Riscontrato che, sulla base di un criterio di proporzionalità, le somme spettanti al Comune di Banari sono quantificabili in Euro 7.932,76;

Preso atto dell'orientamento della Corte dei Conti – Sez. di controllo Sardegna, espresso con deliberazioni n.218 del 15.10.2025 e n.219 del 15.10.2025, in merito alla non applicabilità, per l'erogazione, secondo quanto disporrà la contrattazione decentrata, dei limiti di spesa di cui all'art. 23 co. 2 D. Lgs. n. 75/2017, di cui all'art. 33 co. 2 D.L. 34/2019 e di cui all'art. 1 co. 557 ss. L. 296/2006, trattandosi di spese eterofinanziate impresse da una specifica destinazione (contrattazione decentrata integrativa), che, in ragione della loro provenienza esterna rispetto al Comune istante, non possono incidere sui relativi equilibri di bilancio

DELIBERA DI GIUNTA n.95 del 15-12-
2025 COMUNE DI BANARI

Richiamato l'art. 82 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, stipulato il 16.11.2022, rubricato "Welfare integrativo", che ai commi 1 e 2 testualmente recita:

Art. 82 Welfare integrativo

1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;

b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;

c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;

e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all'art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018.

Preso atto che l'art. 31 del C.C.I. normativo 2023-2025 ("Welfare integrativo") prevede che di tale istituto contrattuale beneficino esclusivamente i dipendenti a tempo indeterminato e che il credito welfare si attui con suddivisione dei relativi importi in parti uguali e soltanto nelle forme dei servizi di polizze sanitarie integrative e regime fiscale;

Ritenuto che l'istituto contrattuale del welfare integrativo possa essere validamente utilizzato per la corresponsione degli importi corrisposti dalla RAS nel graduale percorso di istituzione del Comparto Unico della Regione, degli Enti Regionali e degli Enti Locali in Sardegna, in quanto le finalità della norma regionale ben corrispondono alla finalità di "sostegno al reddito" prevista per il welfare integrativo dall'art. 82 co. 1 lett. a) CCNL 16.11.2022 ed in quanto la detassazione IRPEF prevista anche per l'annualità 2025 (e fino al 2027) fino a 1.000 euro annui ed estesa fino a 2.000 euro annui per soggetti con figli a carico dalla legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) in relazione ad emolumenti a titolo di welfare integrativo (beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativi all'abitazione principale), corrobora l'effetto perequativo dell'intervento in esame;

Ritenuto altresì, in linea con la citata finalità di progressivo adeguamento del trattamento economico dei dipendenti degli enti locali con quello dei dipendenti regionali, di dovere graduare la quantificazione degli importi individuali parametrandola al trattamento stipendiale iniziale di ogni categoria professionale;

Ravvisata pertanto la necessità di fornire indirizzi:

- alla Responsabile del Settore Finanziario-Amministrativo circa la previsione, nella parte variabile del Fondo risorse decentrate 2025, dell'importo complessivo di Euro 14.543,39 (di cui Euro 6.610,63 relative all'annualità 2024 ed Euro 7.932,76 relative all'annualità 2025) quale somma prevista da

specifica disposizione di legge ex art. art. 67 co, 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 richiamato da art. 79 co. 2 lett. a) CCNL 16.11.2022;

- alla delegazione trattante di parte pubblica per:

- a) la modifica della parte normativa del C.C.I. 2023-2025 con l'introduzione di un Addendum che preveda, per la sola annualità 2025, la possibilità di welfare integrativo per tutti i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato nel 2024 e nel 2025, per la finalità di "sostegno al reddito" prevista dall'art. 82 co. 1 lett. a) CCNL 16.11.2022, graduando la quantificazione degli importi individuali parametrandola al trattamento stipendiale iniziale di ogni categoria professionale;
- b) la destinazione, in sede di ripartizione del Fondo risorse decentrate 2025, del sopra citato importo quale importo per welfare integrativo, in particolare per la finalità di "sostegno al reddito" prevista dall'art. 82 co. 1 lett. a) CCNL 16.11.2022, con l'applicazione dei criteri di cui al su citato Addendum normativo;

Visto l'art. 14 comma 1-bis D.L. 14.03.2025 n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, che testualmente recita;

1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incremental.

Dato atto che la Nota operativa MEF del 27/6/25 porta indicazioni operative per l'applicazione dell'art.14 comma 1-bis del D.L. 25/2025, in particolare rispetto ai seguenti limiti:

- 1) La capacità assunzionale - Possono accedere al nuovo incremento solo gli enti che si trovano in prima fascia di virtuosità, secondo il DL 34/2019 e il relativo DM 17/3/2020;
- 2) Il tetto di spesa art. 1 c. 557 o 562 L. 206/2006 e ss.mm.ii. - La maggiore spesa per salario accessorio rileva anche ai fini del comma 557 o comma 562 (tetto di spesa medio del triennio 2011-2013 o, per gli enti fino a 1.000 abitanti, tetto di spesa 2008). Le leggi di contenimento della spesa di personale rappresentano infatti «principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica» In assenza di una deroga espressa, le norme di contenimento della spesa si applicano anche senza un espresso rimando normativo;

Ravvisato che per l'annualità 2025 l'importo della parte stabile del fondo, come preventivamente ed informalmente calcolato, sia insufficiente per attuare corrette ed efficaci politiche di incentivazione del personale dipendente, con destinazione ad istituti propri quali le progressioni all'interno dell'Area

DELIBERA DI GIUNTA n.95 del 15-12-
2025 COMUNE DI BANARI

di appartenenza (c.d. “progressioni orizzontali”) e ad altri istituti, nell’ottica di una valorizzazione graduale pluriennale, ragion per cui si rende necessario incrementare detta componente ex art. 14 co. 1bis D.L. 25/2025, salvaguardando nel contempo sia la possibilità di destinare importi congrui per la performance organizzativa ed individuale e per le indennità contrattualmente previste che il mantenimento in via cautelativa di un equilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto pertanto di dovere impartire alla Responsabile dell’Area Finanziaria – Servizio Personale, le seguenti direttive relative alla costituzione del Fondo salario accessorio annualità 2025:

- utilizzare la facoltà concessa dall’art. 14 comma 1bis D.L. n. 25/2025 e pertanto incrementare nel 2025 la parte stabile del fondo dell’importo di complessivi € 3.000,00, previa verifica;
- del rispetto del parametro del 48% delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;
- della capacità assunzionale - Possono accedere al nuovo incremento solo gli enti che si trovano in prima fascia di virtuosità, secondo il DL 34/2019 e il relativo DM 17/3/2020
- del non superamento del tetto di spesa 2008 ex art. 1 c. 562 L. n. 296/2006 e ss.mm.ii;

e previa asseverazione da parte dell’organo di revisione circa il rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio;

Atteso che la delegazione trattante di parte pubblica dovrà:

- condurre le trattative per la stipula del Contratto Collettivo Integrativo 2023-2025 parte economica 2025, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto e dal C.C.I. normativo 2023-2025;
- garantire, con le risorse di parte stabile, le somme destinate al pagamento delle progressioni economiche orizzontali già attuate ed il finanziamento delle indennità di comparto a carico del fondo;

Ritenuto di dovere impartire alla parte pubblica le seguenti direttive per la contrattazione decentrata parte economica 2025:

- garantire la remunerazione della produttività complessiva dei dipendenti sulla base del sistema di valutazione vigente ed assicurare che alla performance individuale venga destinato almeno il 30% delle risorse variabili (ex art. 68 co. 3 CCNL 21.05.2018);
- destinare alle progressioni economiche all’interno della categoria (c.d. “progressioni orizzontali”) di cui all’art. 14 CCNL del 16.11.2022, l’importo complessivo di € 1.600,00, in particolare per n. 1 differenziale stipendiale relativo a progressione all’interno dell’Area dei Funzionari, data la carenza dei requisiti in capo al personale delle restanti Aree professionali, con utilizzo delle risorse di parte stabile disponibili, entro i limiti e secondo i criteri riportati nella parte normativa del CCI 2023-2025;
- destinare la restante quota di risorse disponibili, unitamente alle economie di parte stabile degli anni precedenti, ove disponibili, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

Di confermare la composizione della delegazione trattante come costituita con Delibera della Giunta n.96 del 30.11.2022;

Di fornire alla Responsabile dell'Area Finanziaria-Amministrativa i seguenti indirizzi per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025:

a) prevedere, nella parte variabile del Fondo risorse decentrate 2025, l'importo complessivo di Euro 14.543,39 (di cui Euro 6.610,63 relative all'annualità 2024 ed Euro 7.932,76 relative all'annualità 2025) quale somma prevista da specifica disposizione di legge ex art. art. 67 co, 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 richiamato da art. 79 co. 2 lett. a) CCNL 16.11.2022;

b) utilizzare la facoltà concessa dall'art. 14 comma 1bis D.L. n. 25/2025 e pertanto incrementare nel 2025 la parte stabile del fondo dell'importo di complessivi € 3.000,00, previa verifica:

- del rispetto del parametro del 48% delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;
- della capacità assunzionale - Possono accedere al nuovo incremento solo gli enti che si trovano in prima fascia di virtuosità, secondo il DL 34/2019 e il relativo DM 17/3/2020
- del non superamento del tetto di spesa 2008 ex art. 1 c. 562 L. n. 296/2006 e ss.mm.ii;

e previa asseverazione da parte dell'organo di revisione circa il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio;

Di fornire inoltre alla delegazione trattante di parte datoriale i seguenti indirizzi per la modifica della parte normativa C.C.I. 2023-2025 e per la destinazione delle risorse decentrate disponibili nell'annualità 2025:

- modificare la parte normativa del C.C.I. 2023-2025 con l'introduzione di un Addendum che preveda, per la sola annualità 2025, la possibilità di welfare integrativo per tutti i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato nel 2024 e nel 2025, per la finalità di "sostegno al reddito" prevista dall'art. 82 co. 1 lett. a) CCNL 16.11.2022, graduando la quantificazione degli importi individuali parametrandola al trattamento stipendiale iniziale di ogni categoria professionale;
- destinare, in sede di ripartizione del Fondo risorse decentrate 2025, il sopra citato importo quale importo per welfare integrativo, in particolare per la finalità di "sostegno al reddito" prevista dall'art. 82 co. 1 lett. a) CCNL 16.11.2022, con l'applicazione dei criteri di cui al su citato Addendum normativo;
- garantire la remunerazione della produttività complessiva dei dipendenti sulla base del sistema di valutazione vigente ed assicurare che alla performance individuale venga destinato almeno il 30% delle risorse variabili (ex art. 68 co. 3 CCNL 21.05.2018);
- destinare alle progressioni economiche all'interno della categoria (c.d. "progressioni orizzontali") di cui all'art. 14 CCNL del 16.11.2022, l'importo complessivo di € 1.600,00, in particolare per n. 1 differenziale stipendiale relativo a progressione all'interno dell'Area dei

Funzionari, data la carenza dei requisiti in capo al personale delle restanti Aree professionali, con utilizzo delle risorse di parte stabile disponibili, entro i limiti e secondo i criteri riportati nella parte normativa del CCI 2023-2025;

- destinare la restante quota di risorse disponibili, unitamente alle economie di parte stabile degli anni precedenti, ove disponibili, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance;

Con separata e unanime votazione favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, al fine di consentire il celere avvio della contrattazione volta alla distribuzione del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025.

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data: 15-12-2025

La Responsabile di Servizio
Angela Pala

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.

Data: 15-12-2025

La Responsabile di Servizio
Angela Pala

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesco Basciu

Il Segretario Comunale
Giuseppe Manca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005).